

**INPS**



**DETERMINAZIONE N. 1 DEL 11 GEN. 2017**

**INPS - UNICO - Pervenuto il 11 GEN. 2017**

Oggetto: Convenzione tra INPS e Fondazione ENASARCO per lo scambio dati.

**IL PRESIDENTE**

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

**Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione approvato con determinazione presidenziale n.89 del 30/06/2016, come modificato dalle successive determinazioni presidenziali n.100 del 27/07/2016 e n.132 del 12/10/2016;

**Visto** l'Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificata dalla determinazione presidenziale n. 170 del 28/12/2016;

**Visto** l'art. 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", così come modificato dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.235;

**Visto** l'art. 18, comma 14, del decreto legislativo 6 luglio 2011, n. 98 recante "disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" così come modificato dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

**Visto** l'art. 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

**Visto** il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

**Viste** le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, nel luglio 2013;

**Visto** il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

**Visto** che l'ENASARCO è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato che, ai sensi della legge 2 febbraio 1973, è incaricata di pubbliche funzioni e rientra tra gli Enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103;

**Visto** il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare l'art. 18, comma 14 il quale prevede che "Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso";

**Visto** che gli agenti e rappresentanti di commercio, ricorrendone i requisiti, sono soggetti all'obbligo di versamento contributivo alla Gestione commercianti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, costituita presso l'INPS;

**Visto** che l'attività di controllo e verifica attualmente viene gestita dall'INPS attraverso l'incrocio dei dati presenti negli archivi della Gestione commercianti con quelli forniti dall'Agenzia delle Entrate e che tale prassi è seguita anche dall'ENASARCO;

**Preso atto** che le Parti intendono dotarsi di una struttura convenzionale, per l'accesso ai dati contenuti nei propri archivi, che consenta un più agevole svolgimento dei rispettivi compiti e che sia in grado di adeguarsi dinamicamente ad ulteriori fabbisogni informativi ed alle evoluzioni tecnologiche e normative in materia di cooperazione informatica;

**Preso atto** che il testo di convenzione prevede l'individuazione di referenti e l'impegno delle Parti, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

**Preso atto** che nella convenzione in esame è previsto l'impegno delle Parti a scambiarsi dati ed informazioni inerenti le iscrizioni nei rispettivi archivi dei soggetti tenuti all'obbligo assicurativo presso i due enti;

**Preso atto** che le Parti si impegnano altresì ad attivare canali di scambio e condivisione delle iniziative di carattere ispettivo promosse dalle singole strutture, finalizzate alla verifica e controllo del rispetto dell'obbligo contributivo;

**Preso atto** che le Parti, al fine di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito del presente atto convenzionale, concordano sulla possibilità di intervenire sulla struttura della convenzione per

ricepire indicazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o per evoluzioni tecnico/informatiche relative ai servizi previsti o per implementazione di nuovi servizi;

**Preso atto** che la convenzione in esame ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata, su concorde volontà delle Parti da manifestarsi, con scambio di comunicazione tra le stesse a mezzo PEC, entro 3 mesi dalla data di scadenza;

**Preso atto** che le spese di predisposizione e di fornitura dei dati restano a carico della parte che le ha sostenute;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;


**Su proposta** del Direttore generale f.f.,

### **DETERMINA**

di approvare la convenzione tra INPS e Fondazione ENASARCO per lo scambio dati, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Presidente

Prof. Tito Michele Boeri



## CONVENZIONE PER LO SCAMBIO DATI

### TRA

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS) con sede in Roma, via  
Ciro il grande n. 21, codice fiscale 80078750587 rappresentato dal Presidente prof.  
Tito Boeri

### E

l'Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentati di Commercio (di seguito  
Fondazione ENASARCO o Ente, congiuntamente all'INPS, Parti) con sede in Roma, via  
Antoniotto Usodimare n. 31, codice fiscale 00763810587 rappresentato dal Presidente  
Gianroberto Costa.

### VISTI

- l'art. 50, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", così come modificato dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, il quale prevede che *"Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive"*;
- il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare l'art. 18, comma 14 il quale prevede che *"Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso"*;
- il comma 2, dell'art 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 che demanda agli enti la possibilità di stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla vigente legislazione, apposite convenzioni con altre amministrazioni per adempiere agli obblighi istituzionali;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, nel luglio 2013;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

## **PREMESSO CHE**

- l'ENASARCO rientra tra gli Enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
- l'ENASARCO è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato che, ai sensi della legge 2 febbraio 1973, n. 12, è incaricata di pubbliche funzioni;
- la Fondazione, secondo quanto già previsto dalle norme istitutive e dalla L. 2 febbraio 1973, n. 12, provvede senza fini di lucro:
  - a) alla tutela previdenziale obbligatoria integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria prevista dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, in favore di coloro che svolgono attività di intermediazione comunque riconducibile al rapporto di agenzia ai sensi degli articoli 1742 e seguenti del codice civile;
  - b) alla formazione, alla qualificazione professionale, all'assistenza sociale e alla solidarietà in favore degli iscritti;
  - c) alla gestione dell'indennità di scioglimento del rapporto d'agenzia;
- gli agenti e rappresentanti di commercio, ricorrendone i requisiti, sono soggetti all'obbligo di versamento contributivo alla Gestione commercianti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, costituita presso l'INPS;
- la legge 2 febbraio 1973, n. 12 rende obbligatori i versamenti contributivi all'ENASARCO, pur essendo questi finalizzati ad una previdenza integrativa;
- l'ENASARCO esercita azioni di vigilanza ispettiva sia per l'accertamento della natura del rapporto di agenzia che per l'osservanza degli obblighi contributivi da parte delle ditte preponenti;
- l'attività di controllo e verifica attualmente viene gestita dall'INPS attraverso l'incrocio dei dati presenti negli archivi della Gestione commercianti con quelli forniti dall'Agenzia delle Entrate e che tale prassi è seguita anche dall'Enasarco.

## **ATTESO CHE LE PARTI**

- al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa, intendono attuare una collaborazione fattiva che, con l'ausilio degli strumenti tecnologici, consenta un più agevole svolgimento dei rispettivi compiti;
- intendono dotarsi di una struttura convenzionale, per l'accesso ai dati contenuti nei propri archivi, in grado di adeguarsi dinamicamente ad ulteriori fabbisogni informativi, ove consentito dalla norma, ed alle evoluzioni tecnologiche e normative in materia di cooperazione informatica;
- hanno valutato la legittimità dell'accesso ai dati oggetto della presente convenzione sulla base della normativa vigente e allo stesso modo verificheranno reciprocamente ciascuna eventuale ulteriore richiesta di fabbisogno informativo dovesse pervenire dall'altra Parte contraente nell'ambito del periodo di validità del presente atto.

## **LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

### **ARTICOLO 1** **Oggetto e finalità**

La *Convenzione* disciplina i rapporti tra le *Parti* relativi alla modalità di scambio dei dati individuati negli allegati 2 e 3, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal *Codice* e dagli standard di sicurezza informatica.

L'ENASARCO e l'INPS si impegnano a scambiarsi dati ed informazioni, inerenti le iscrizioni nei rispettivi archivi dei soggetti tenuti all'obbligo assicurativo presso i due enti. I dati relativi alle iscrizioni dovranno essere fatti pervenire con cadenza periodica annuale.

Lo scambio avviene per il perseguimento delle comuni finalità istituzionali di verifica della correttezza amministrativa, controllo e contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione contributiva.

Le Parti sono autorizzate ad accedere ai dati suddetti nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali perseguite e della base normativa che le legittima per l'acquisizione delle informazioni individuate in premessa.

Le Parti si impegnano ad attivare canali di scambio e condivisione delle iniziative di carattere ispettivo promosse dalle singole strutture, finalizzate alla verifica e controllo del rispetto dell'obbligo contributivo.

### **ARTICOLO 2** **Definizioni**

Nell'ambito del testo e degli allegati alla presente convenzione si intendono per:

1. "*Codice*": il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
2. "*Dato personale*", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
3. "*Dati*", le informazioni contenute negli archivi informatici delle Parti;
4. "*Fornitore dei dati*", rappresentato alternativamente dall'INPS o dall'Enasarco, è il soggetto titolare dei dati oggetto di interscambio;
5. "*Fruitore dei dati*", rappresentato alternativamente dall'INPS o dall'Enasarco, è il soggetto destinatario dei dati oggetto di interscambio;
6. "*CAD*": il codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82;
7. "*Convenzione*": il presente atto convenzionale;
8. "*Responsabile della Convenzione*": soggetto preposto da ciascuna delle Parti alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti alla Convenzione;
9. "*Referente tecnico*": soggetto, nominato dalle Parti in sede di stipula della Convenzione e preposto all'attivazione e alla successiva gestione operativa della

fornitura dati nonché alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in Convenzione;

10. "Supervisore": soggetto nominato da ciascun Ente fruitore dei dati e preposto al monitoraggio e controllo del loro utilizzo da parte degli utenti dei rispettivi Enti di appartenenza.

### **ARTICOLO 3**

#### **Modalità di trasmissione**

I dati saranno trasmessi in modalità SFTP secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

### **ARTICOLO 4**

#### **Soggetti autorizzati**

Possono accedere ai servizi gli utenti, previamente autorizzati dalle Parti al trattamento dei dati personali, in possesso di una abilitazione specificatamente rilasciata in ragione degli incarichi ricoperti e delle qualifiche e funzioni rivestite, per il perseguimento delle finalità indicate all'art. 1.

Gli incaricati del servizio saranno istruiti dalle rispettive Parti sulle specifiche funzionalità del servizio.

### **ARTICOLO 5**

#### **Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione**

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in *Convenzione* ciascuna delle *Parti* nomina un proprio *Responsabile della Convenzione* quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le *Parti* per la gestione del documento convenzionale.

In particolare rientra nei compiti dei *Responsabili della Convenzione*, ciascuno per quanto di competenza, il mantenimento e la gestione della *Convenzione* in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati.

Inoltre, rientra nei compiti dei Responsabili della Convenzione, per quanto di competenza:

- l'integrazione di ulteriori autorizzazioni per la fornitura dei dati, secondo le modalità regolate dalla *Convenzione*, previa verifica di legittimità sulla base della normativa vigente;
- il consolidamento della versione aggiornata della *Convenzione* a seguito di nuovi servizi, adeguamenti tecnici e/o di modifiche alla struttura della convenzione stessa con riferimento anche ad eventuali evoluzioni previste dal CAD;
- la comunicazione tra le Parti nel caso in cui siano riscontrati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali per il perseguimento dei quali è ammesso l'accesso ai dati ai sensi della presente Convenzione.

Ciascuna delle *Parti* nomina un proprio *Referente tecnico* responsabile della gestione operativa dei dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in Convenzione.

In particolare rientra nei compiti dei *Referenti tecnici*, per quanto di competenza:

- garantire, la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal *Codice*;
- comunicare tempestivamente all'altra Parte incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la fruibilità dei dati oggetto di convenzione;
- comunicare tempestivamente all'altra Parte ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni);
- adottare le procedure necessarie per la verifica sistematica e la revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciati attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna Responsabile del trattamento;
- adottare le procedure necessarie alla conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando le stesse non siano più necessarie;
- curare le comunicazioni all'erogatore nei casi di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti.

Ciascuna delle Parti, altresì, nomina un Supervisore, preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti incaricati. Rientra nei compiti del Supervisore comunicare al fornitore dei dati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali.

I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento per l'attuazione della convenzione sono riportati nell'allegato 1.

## **ARTICOLO 6** ***Allegati alla Convenzione***

*Allegato 1 – Figure di riferimento dell'INPS e della Fondazione Enasarco* riporta i dati (identificativi delle figure) dei soggetti di riferimento dell'INPS e dell'Enasarco;

*Allegato 2 – Flussi di dati oggetto di comunicazione da Enasarco a Inps* riporta i dati che l'Enasarco deve fornire all'INPS;

*Allegato 3 – Flussi di dati oggetto di comunicazione da Inps ad Enasarco* riporta i dati che l'Inps deve fornire ad Enasarco;

*Allegato 4 – CODICI ATECO inviati da ENASARCO, corrispondenti alle tipologia di soggetti obbligati alla contribuzione.*



## **ARTICOLO 7**

### ***Modalità di attivazione convenzionale di eventuali modifiche dei servizi di accesso ai dati.***

Le Parti, al fine di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito del presente atto convenzionale, concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla struttura della Convenzione, ivi compresi gli allegati di cui all'art. 6, a seguito di nuove disposizioni di legge, per recepire indicazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o per evoluzioni tecnico/informatiche relative ai servizi previsti o per implementazione di nuovi servizi.

Le stesse Parti concordano che eventuali modifiche alla Convenzione che attengano alla struttura della stessa in esito a quanto indicato nel comma precedente ed all'introduzione di ulteriori impegni nelle modalità di erogazione e fruizione dei servizi, saranno concordati con scambio di comunicazioni tra le Parti per il tramite del Responsabile della Convenzione.

Sarà cura dei Responsabili della Convenzione valutare se le modifiche introdotte richiedano la stipula di una nuova Convenzione.

## **ARTICOLO 8**

### ***Misure di sicurezza e responsabilità***

In quanto agli allegati, di cui al precedente articolo 6, sono parte sostanziale della *Convenzione*. Le Parti si impegnano a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati all'interno dei citati allegati volti ad assicurare la protezione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente e garantiscono il corretto accesso ai dati oggetto della *Convenzione*.

Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere il flusso dati, le *Parti* concorderanno tempestivamente, per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*, modalità alternative di accesso ai dati.

Allo scopo di incrementare la sicurezza nelle modalità di accesso ai dati, è volontà delle *Parti* adattare progressivamente i contenuti della *Convenzione* alle regole tecniche di cooperazione informatica previste dal CAD nonché alle ulteriori misure che si renderanno necessarie in relazione all'evoluzione tecnica.

Le Parti rendono disponibili i dati, la comunicazione dei quali è oggetto della presente Convenzione, anche personali e sensibili come risultano al momento dell'interrogazione e non assumono responsabilità per la mancanza di aggiornamenti che non dipendano dalle stesse, per variazioni che possono successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni dell'accesso non preventivamente pianificabili.

Le Parti annualmente verificano il mantenimento dei presupposti e dei requisiti per l'accesso ai dati.

## **ARTICOLO 9**

### **Trattamento dei dati**

Le *Parti* si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente *Convenzione* dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Ciascuna delle *Parti*, in qualità di autonomo titolare del trattamento, assicura che i dati personali acquisiti ai sensi della presente *Convenzione* saranno trattati esclusivamente per le finalità previste nelle premesse, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice.

Ciascuna parte assicura che i dati medesimi non saranno divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Le *Parti* garantiscono, altresì, che l'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

Ciascuna delle *Parti* comunica tempestivamente all'altra eventuali incidenti informatici sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione che coinvolgano l'accesso ai dati.

## **ARTICOLO 10**

### **Tracciamento degli accessi e controlli**

Ciascuna delle *Parti* si impegna a comunicare ai propri incaricati del trattamento che, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Codice, l'altra Parte procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.

Le *Parti* congiuntamente, svolgono il controllo, anche a campione, del rispetto delle corrette modalità di accesso stabilite da questa convenzione.

A fronte di eventuali anomalie riscontrate il fruitore dei dati consentirà verifiche puntuali sulla legittimità degli accessi e si impegna a dare al fornitore dei dati tutti i chiarimenti o la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'attivazione dei controlli previsti dal precedente comma.

## **ARTICOLO 11**

### ***Durata***

La *Convenzione* ha durata 3 ANNI a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata, su concorde volontà delle *Parti*, da manifestarsi, con scambio di comunicazione tra le stesse a mezzo PEC, entro 3 mesi dalla data di scadenza.

## **ARTICOLO 12**

### ***Composizione della Convenzione e valore delle premesse***

La *Convenzione* si compone di 12 (dodici) articoli e 4 allegati.

Le *Parti* convengono che le premesse, i contenuti e gli allegati alla *Convenzione* ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

INPS

Il Presidente  
*Tito Boeri*

FONDAZIONE ENASARCO

Il Presidente  
*Gianroberto Costa*

## **Allegato 1: FIGURE DI RIFERIMENTO DELL'INPS E DELL'ENASARCO**

### **Figure di riferimento dell'INPS**

Responsabile della convenzione  
Telefono: 0659054019

Paolo Mariani  
email: paol.mariani@inps.it

Referente tecnico  
Telefono: 0659053807

Luigi Sculco  
email: luigi.sculco@inps.it

Supervisore  
Telefono:

email:

### **Figure di riferimento della Fondazione ENASARCO**

Responsabile della convenzione  
Telefono: 06.5793.2765

Eleonora Verdini  
email: e.verdini@enasarco.it

Referente tecnico  
Telefono: 06.5793.2161

Roberto Di Bartolomeo  
email: r.dibartolomeo@enasarco.it

Supervisore  
Telefono: 06.5793.2745

Fabio Rufini  
email: f.rufini@enasarco.it

**Allegato 2 - FLUSSI DI DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE DA ENASARCO A INPS**

I dati oggetto di comunicazione sono trasmessi in modalità SFTP, sulla base dei dati di input inviati da INPS

<b>Dati di INPUT</b>	<b>Dati di OUTPUT</b>
Codice fiscale Lavoratori dipendenti e autonomi.	Codice fiscale Anno di iscrizione SI/NO - Presenza o meno di una forma di previdenza obbligatoria nel periodo richiesto Specificazione dei mesi di contribuzione nel periodo in riferimento (dal.. al..) Data cancellazione (massimo cinque anni pregressi) CODICE ATECO CODICE REA

**Allegato 3 – FLUSSI DI DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE DA INPS AD ENASARCO**

I dati oggetto di comunicazione sono trasmessi in modalità SFTP, sulla base dei dati di input inviati da ENASARCO

<b>Dati di INPUT</b>	<b>Dati di OUTPUT</b>
Classificazione ATECOENASARCO secondo la tipologia di cui all'Allegato 4	Elenco iscritti alla gestione speciale/separata la cui iscrizione risulti ancora in essere ovvero sia stata chiusa negli ultimi cinque anni: <ul style="list-style-type: none"><li>- Codice fiscale</li><li>- Cognome</li><li>- Nome</li><li>- Sesso</li><li>- Data di nascita</li><li>- Comune di nascita</li><li>- Gestione di iscrizione</li><li>- Periodo di iscrizione (dal/al)</li></ul>

**Allegato 4 – CODICI ATECO inviati da ENASARCO, corrispondenti alle tipologia di soggetti obbligati alla contribuzione**

**CLASSIFICAZIONE ATECO 2007**

Procacciatori

- 46.11.05 Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; gre
- 46.12.06 Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
- 46.13.04 Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione
- 46.14.06 Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche
- 46.15.06 Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta
- 46.16.08 Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
- 46.17.08 Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
- 46.18.13 Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri
- 46.18.23 Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici
- 46.18.34 Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici
- 46.18.98 Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a.
- 46.19.02 Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
- 66.19.22 Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari

Agenti

- 46.11.01 Agenti e rappresentanti di materie prime agricole
- 46.11.02 Agenti e rappresentanti di fiori e piante
- 46.11.03 Agenti e rappresentanti di animali vivi
- 46.11.04 Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze
- 46.12.01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti
- 46.12.02 Agenti e rappresentanti di combustibili solidi
- 46.12.03 Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati
- 46.12.04 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria
- 46.12.05 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti)
- 46.13.01 Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
- 46.13.02 Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienicosanitari), vetro piano
- 46.13.03 Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti simili
- 46.14.01 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico
- 46.14.02 Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali
- 46.14.03 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche
- 46.14.04 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)
- 46.14.05 Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette)
- 46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche

- 46.15.02 Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage
- 46.15.03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera
- 46.15.04 Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi
- 46.15.05 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili
- 46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento
- 46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce
- 46.16.03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)
- 46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
- 46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori
- 46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
- 46.16.07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi
- 46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati
- 46.17.02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi
- 46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
- 46.17.04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari
- 46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari
- 46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi
- 46.17.07 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco
- 46.18.11 Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria
- 46.18.12 Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)
- 46.18.21 Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico
- 46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
- 46.18.31 Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico
- 46.18.32 Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica
- 46.18.33 Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico
- 46.18.91 Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette
- 46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria
- 46.18.93 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per operatori di ana
- 46.18.94 Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili
- 46.18.95 Agenti e rappresentanti di giocattoli
- 46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
- 46.18.97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari n.c.a. (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
- 46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
- 66.19.21 Promotori finanziari
- 66.19.22 Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari